

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il testo del vigente Regolamento attuativo in materia di rimborso delle spese di missione o trasferta di Organi, organismi, collaboratori e ogni altro prestatore d’opera dell’Automobile Club d’Italia, come deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 aprile 2015, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI” per il triennio 2014-2016, adottato con deliberazione del Consiglio Generale nella seduta del 17 dicembre 2013; vista la nota del 4 aprile 2019 con la quale il Segretario Generale rappresenta l’opportunità di modificare l’art.7, rubricato “Spese di vitto e alloggio”, del predetto Regolamento attuativo; preso atto, in particolare, che la modifica in parola è relativa al rimborso delle spese di alloggio in categoria superiore in caso di indisponibilità di strutture fino a 4 stelle ovvero per situazioni legate a particolari esigenze di rappresentanza, adeguatamente motivate; tenuto conto altresì della proposta, formulata dal Presidente nel corso della seduta, concernente la soppressione dell’art. 4 del Regolamento medesimo, che ne disciplina la decorrenza e la durata temporale; ritenuto di apportare le predette modifiche al sopracitato Regolamento attuativo; **approva: 1)** la modifica dell’art. 7, comma 1, lettera b, del vigente Regolamento attuativo recante “La disciplina interna in materia di rimborso delle spese di missione o trasferta di organi, organismi, collaboratori e ogni altro prestatore d’opera dell’Automobile Club d’Italia”, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **2)** la soppressione dell’art. 4 del medesimo Regolamento, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.”.

RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE O TRASFERITA
DI ORGANI, ORGANISMI, COLLABORATORI
E OGNI ALTRO PRESTATORE D'OPERA
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

- **REGOLAMENTO ATTUATIVO** -

Modifica art. 7), comma 1, lettera b

<p>Testo vigente</p> <p>ART. 7 <u>Spese di vitto e alloggio</u></p>	<p>Modifica proposta</p> <p>ART. 7 <u>Spese di vitto e alloggio</u></p>
<p>b) - <u>Spese di alloggio</u>: è consentito l'alloggio in stanza singola o doppia ad uso singola, per le quali è previsto il rimborso, in albergo con classificazione ufficiale fino a 4 stelle, fino a un massimo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno in Italia e euro 500,00 (cinquecento/00) all'estero.</p> <p>Nel caso di indisponibilità in strutture fino a 4 stelle, previa auto-dichiarazione dell'interessato da rendersi in fase di autorizzazione, è consentito l'alloggio in strutture di categoria superiore, in ogni caso rimborsabile fino a un massimo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno in Italia e euro 500,00 (cinquecento/00) all'estero. È ammesso il rimborso delle spese per la prima colazione incluse nel prezzo della camera.</p>	<p>b) - <u>Spese di alloggio</u>: è consentito l'alloggio in stanza singola o doppia ad uso singola, per le quali è previsto il rimborso, in albergo con classificazione ufficiale fino a 4 stelle, fino a un massimo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno in Italia e euro 500,00 (cinquecento/00) all'estero.</p> <p>Nel caso di indisponibilità in strutture fino a 4 stelle, nonché per situazioni legate particolari esigenze di rappresentanza, adeguatamente motivate previa auto-dichiarazione dell'interessato da rendersi in fase di autorizzazione, è consentito l'alloggio in strutture di categoria superiore, in ogni caso rimborsabile fino a un massimo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno in Italia e euro 500,00 (cinquecento/00) all'estero. È ammesso il rimborso delle spese per la prima colazione incluse nel prezzo della camera.</p>